

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale

Codice: Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

Codice:

DETERMINAZIONE N. 2359

IN DATA 17-06-2005

Oggetto: Autorizzazione integrata ambientale per impianti esistenti. Complesso IPPC della ditta Lanificio Luigi Botto S.p.A. per l'unità locale di Vallemosso, via Roma n. 99.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì

Impresa: Luigi Botto S.p.A.

Stabilimento di Vallemosso (BI)

Sede Legale: *Via Roma, 99 – 13825 Vallemosso (BI)*

Sede Operativa: *Via Roma, 99 – 13825 Vallemosso (BI)*

Codice Impresa: **2208**

Premesso che

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva sopracitata è stata recepita in prima battuta in Italia con il D. Lgs. 372/99, per quanto concerne gli "impianti esistenti" definiti nell'art. 2, comma 4 e per quelli definiti nell'art. 15, comma 1 di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto;
- il D. Lgs n. 59 del 18/02/2005 ha abrogato e riformato la disposizione richiamata al punto precedente, diventando nuova norma di riferimento a far data dal 7/05/05, data di entrata in vigore del medesimo;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva sopracitata, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in ambito industriale (BREF – *BAT References*), che possano servire come guida per le Autorità Competenti nel determinare le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- con le DD. n. 2543 del 2/07/02; n. 2899 del 23/07/02; n. 4638 del 14/11/02; n. 1145 del 18/03/03; n. 2459 del 10/06/03; n. 30 del 12/01/04; n. 320 del 28/01/04; n. 3240 del 13/07/04 è stato approvato ed in più riprese rettificato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrate ambientali degli impianti ricadenti in IPPC nella Provincia di Biella.

Visti

- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, e del suolo;
- il D. Lgs. 112 del 31/03/98: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate le disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4/08/1999 n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D. Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";

Visti

- * la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e relativa documentazione tecnica presentate dall'Impresa Lanificio Luigi Botto S.p.A., ubicata in Via Roma n. 99 nel Comune di Vallemosso (BI), in data 15/11/04 , ns. protocollo n. 67232 del 15.11.04, avente per oggetto: "Domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 372/99 per impianti esistenti.", finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività IPPC:
 - o 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
- * la nota pervenuta il 14/03/05, prot. n. 16840 del 17/03/05, contenente la richiesta di adeguamento alle disposizioni di cui al [D.M. 16 gennaio 2004, n. 44](#) sulla pulizia a secco dei tessuti;
- * i verbali della Conferenza Istruttoria Provinciale, riunitasi nelle date del 2 Marzo 2005 e del 19 Aprile 2005 e fatte proprie le conclusioni ivi contenute.

Dato atto che, secondo le risultanze della seconda seduta della Conferenza dei servizi, ed in conformità con quanto indicato all'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 18-2-2005 n. 59, la valutazione del progetto e della relazione presentati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del [D.M. 16 gennaio 2004, n. 44](#), deve essere effettuata nell'ambito del procedimento integrato.

Preso atto

- dei verbali delle sedute del 10 Febbraio 2005 e del 14 Aprile 2005 del Comitato Tecnico Provinciale per i problemi ambientali, con all'ordine del giorno l'esame degli elaborati presentati per l'esame della richiesta oggetto del presente provvedimento
- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso delle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto;
- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante dei relativi verbali;
- delle richieste di chiarimento avanzate con nota n. 15055 del 09/03/05 dal responsabile del procedimento al richiedente in seguito alla prima seduta della Conferenza dei Servizi;
- delle precisazioni fornite richiedente in esito alla richiesta richiamata al punto precedente con nota ns. prot. n. 22269 dell'11/04/05.

Viste le risultanze della seconda ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi, avvenuta il 14 Aprile 2005, condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii.

Considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. L'attività di smacchiatura su tribunali dovrà essere condotta nel rigoroso rispetto di quanto prescritto nella Determina Dirigenziale della Regione Piemonte n. 17/2000;

2. il monitoraggio delle emissioni in atmosfera per i punti significativi dovrà essere condotto con cadenza biennale per i parametri previsti nella tabella allegata in autorizzazione, gli esiti dovranno essere trasmessi alla Provincia di Biella ed all'ARPA;
3. il controllo dei parametri di combustione dei generatori; dovrà essere condotto con cadenza quadrimestrale;
4. la Luigi Botto S.p.A. dovrà provvedere nel termine di tre mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ad effettuare un dettagliato piano di monitoraggio acustico, corredato di opportuni rilevamenti fonometrici, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti acustici imposti dalla zonizzazione comunale;
5. in caso di superamenti dei relativi limiti di immissione ed emissione o di criticità oggettive emerse all'atto della pianificazione, l'Azienda, entro sei mesi dall'adozione definitiva della classificazione acustica da parte del Comune di Vallemosso dovrà produrre, all'Amministrazione Provinciale, all'A.R.P.A. ed al Comune competente, un piano di risanamento acustico contenente modalità e tempi di esecuzione delle opere di mitigazione delle emissioni acustiche inquinanti al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge;
6. l'azienda dovrà provvedere alla redazione di una check - list sulla quale riportare periodicamente l'esito del corretto funzionamento dell'impianto di depurazione e dei generatori, provvedendo ad una compilazione con periodicità settimanale ed indicazioni relative alle funzioni elettromeccaniche ed ai controlli visivi, sui principali indici di corretto funzionamento complessivo. Devono essere altresì regolarmente annotati gli interventi eseguiti ai filtri a maniche ed ai filtri della cucina colori;
7. l'azienda dovrà provvedere alla archiviazione ordinata delle chek – list appena definite, relative all'impianto di depurazione ed ai generatori, rendendole disponibili agli organi di controllo;
8. il controllo degli scarichi idrici dovrà avvenire con frequenza mensile e trasmissione mensile dei risultati agli organi di controllo. I parametri oggetto di analisi sono i seguenti: COD, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, fosforo, tensioattivi, solidi sospesi, cromo e pH. Inoltre in accordo con il Responsabile aziendale della sicurezza dovranno essere pianificate le analisi sui solventi clorurati, almeno due volte l'anno;
9. relativamente alla possibile emissione in ambiente di lavoro di solventi clorurati dovrà essere condotta una valutazione del rischio da parte del responsabile aziendale della sicurezza; inoltre qualora l'indagine evidenziasse emissioni significative, tali da richiedere il convogliamento delle stesse, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione a mezzo di variazione dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata;
10. L'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali segnalazioni di inconvenienti o molestie, pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo.

Rilevato che

- ai fini dell'esercizio della propria attività l'Impresa Lanificio Luigi Botto S.p.A. è titolare dei seguenti atti ed autorizzazioni comunque denominati:

ATTI AL 15/11/2004 - QUADRO RIASSUNTIVO

Estremi atto amministrativo	Ente competente	Data rilascio	Data scadenza	Oggetto
Deliberazione n. 93-4872	Regione Piemonte	29/12/1995		Autorizzazione ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 – Bruciapelo
Prot. 10992	Regione Piemonte	23/05/2000		Autorizzazione in via generale ai sensi del D.P.R. n. 203/1988, del D.P.R. 25/07/1991, della D.C.R. n. 946-17595 del 13/12/1994 e della D.D. n. 17 del 20/01/2000 –

				Rameuse Alea gas
D.G.R. n. 41-31815	Regione Piemonte	3/10/1989		Concessione di derivazione d'acqua dal rio Canaletto ad uso industriale
D.G.R. n. 111	Regione Piemonte	21/10/1991		Concessione di derivazione d'acqua da sorgenti
Det. n. 3159	Provincia di Biella	06/05/2002	05/08/2006	Autorizzazione allo scarico di acque reflue
	Regione Piemonte			Domanda di autorizzazione per le emissioni in atmosfera ex art. 12 presentata in data 30 luglio 1990
Registrato in Biella il 12/02/03, Rep. n. 440.	CO.R.D.A.R. S.p.A.			Contratto di utenza fra CORDAR S.p.A. e LANIFICIO LUIGI BOTTO S.p.A., per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura.

Considerato che

- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 372/99, vigente all'epoca dell'istruttoria, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano La Stampa in data 28/12/2004;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata allo Sportello IPPC della Provincia di Biella per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e non sono pervenute osservazioni, nel termine di cui all'art. 4, comma 7, del D.Lgs. 372/99, vigente all'epoca dell'istruttoria.

Valutato che

- il sito in cui opera l'Impresa Lanificio Luigi Botto S.p.A. ricade, secondo il vigente P.R.G.C. in "Area con impianti produttivi che si confermano" compatibile con le attività di cui trattasi;
- dall'esame della scheda D allegata alla domanda di autorizzazione si evince che la situazione impiantistica, tecnologica e gestionale dell'azienda è stata giudicata dal Comitato Tecnico Ambientale per i Problemi Ambientali conforme alle migliori tecnologie disponibili oggi presenti in relazione al comparto economico in cui l'azienda opera.

Rilevato che

- a norma dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al [decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334](#), e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II al D.Lgs. 59/05;
- l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 59/05 prevede che i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto;
- l'art. 8 del D.Lgs. 59/05 prevede che se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più

rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Dato atto che la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:

- la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore e descritto in modo compiuto quanto richiesto dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 372/99 all'epoca vigente;
- l'istanza era corredata da sintesi non tecnica così come richiesto dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 372/99 all'epoca vigente.
- sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento.
- il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Considerato che, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 7.08.1990 n. 241, (artt. 14-ter e 14-quater) così come modificate dalla Legge 24.11.2000 n. 340, vigente all'avvio del procedimento, copia della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi (seduta del 19.04.2005) per il procedimento in oggetto è stata trasmessa al Comune di Vallemosso, alla Regione Piemonte ed al CO.R.D.A.R. S.p.A, soggetti che non hanno espresso definitivamente il proprio parere, con nota n. 27684 del 4 Maggio 2005 e che le stesse non hanno impugnato la determinazione conclusiva nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, avvenuta il 06/05/05, come risulta dagli avvisi di ricevimento ritornati a questa Amministrazione, potendo pertanto considerare acquisiti gli assenti delle predette Amministrazioni regolarmente convocate.

Dato atto che l'istruttoria è stata condotta tenendo conto della seguente normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della consegna dell'istanza:

- Relazione tecnica di supporto alla redazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili in materia di tessile e concia redatto dalla Commissione ex art.3 comma 2 D.Lgs 372/99 CTR "TESSILE E CONCIA" sezione "Tessile";
- Reference Document on Best Available Techniques for the Textile Industry - July 2003, pubblicato dalla Commissione Europea.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 59/05 l'Impresa Fraver S.p.A di Quaregna (BI) per lo svolgimento delle attività IPPC cod.: 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Vista la Legge 447/95.

Visto il DPR 203/88.

Visto il D.M. 44/04.

Visto il D. Lgs 5-02-1997 n. 22 e ss. mm. ii.

Visto il D.Lgs. 152/99 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 13/90 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 48/93;

Vista la Legge Regionale 44/2000 e 5/2001 e ss. mm. ii.;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

- **DETERMINA** -

1 di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05, all'Impresa Lanificio Luigi Botto S.p.A., con sede legale e operativa in via Roma n. 99, Comune di Vallemosso (BI), per l'esercizio dell'impianto industriale destinato all'attività IPPC 6.2.: Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;

2 Di stabilire che il presente provvedimento ha validità 5 anni a decorrere dalla sua emanazione, e sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88;
- autorizzazione scarico acque reflue in corpo idrico superficiale ed in rete fognaria ai sensi del D.Lgs 152/99.

3 Di stabilire che le prescrizioni assegnate con il presente atto, qualora non altrimenti stabilito nelle medesime, dovranno essere attuate a far data dalla sua validità.

4 Di stabilire che gli elaborati progettuali non grafici prodotti dal richiedente, i chiarimenti richiesti in occasione della 1^a seduta della Conferenza dei servizi e le successive integrazioni fornite dal medesimo vengono riprodotti rispettivamente negli allegati **A1** ed **A2**, **A3** parte integrante e sostanziale del presente atto.

5 Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi IPPC relativi all'attività autorizzata sono quelli indicati nell'allegato **B** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.

6 Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

7 Di stabilire che gli impianti, autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **D**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

8 Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico ai sensi del D. Lgs. 152/99, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **E**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

9 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.

10 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.

11 Di stabilire che la ditta autorizzata dovrà provvedere al versamento delle spese di istruttoria e dei controlli, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del D. Lgs. 59/05, qualora applicabili al caso in esame.

12 Di dare atto che i controlli richiamati all'art. 11 comma 3 del Lgs. 59/95 in capo al Dipartimento A.R.P.A. di Biella avranno la seguente periodicità: 1 sopralluogo all'anno in cui verranno controllate le condizioni autorizzative e verificati i documenti prescritti; 1 controllo analitico completo annuale sugli scarichi; 1 verifica analitica annuale di un punto di emissione significativo.

13 Di dare atto che valutati i possibili stati critici di avvio ed arresto delle singole macchine e dei singoli impianti specifici componenti l'impianto, si ritiene che le condizioni di cui all'art. 7 comma 7, non assumano significatività per l'impianto in oggetto.

14 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 59/05.

15 Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.

16 Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Valle Mosso (BI), all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'ASL 12 di Biella, al Servizio Risorse idriche di questa Amministrazione ed all'Ufficio deposito Progetti IPPC ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. Dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, li

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA AMBIENTALE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
Biella, li

Il Funzionario Responsabile

Il Segretario Generale

.....

.....

Luigi Botto S.p.A. - *Via Roma, 99 – 13825 Vallemosso (BI)*
Allegato **A1** - Elaborati progettuali non grafici

PROGETTO PRESENTATO DAL LANIFICIO LUIGI BOTTO S.P.A

Luigi Botto S.p.A. - *Via Roma, 99 – 13825 Vallemosso (BI)*
Allegato **A2** - Richiesta di chiarimenti

**RICHIESTA DI CHIARIMENTI EMERSI IN ESITO ALLA 1^ SEDUTA DELLA
CONFERENZA DEI SERVIZI**

Luigi Botto S.p.A. - *Via Roma, 99 - 13825 Vallemosso (BI)*
Allegato **A3** - Elaborati progettuali non grafici - Integrazioni

INTEGRAZIONI FORNITE DAL LANIFICIO LUIGI BOTTO S.P.A.

DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)	
Denominazione Società Madre <i>Lanificio Luigi Botto S.p.A.</i>	
Codice Azienda 2208 (codice pratica Folium)	
Codice fiscale <i>80049350152</i>	
Partita IVA n. <i>00467110029</i>	
Sede legale:	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP <i>13825</i>
	Comune: <i>Vallemosso</i>
	Località:
	Indirizzo: <i>Via Roma n. 99</i>
	Tel e fax: <i>0157091 – 015709211</i>
	E-mail
Denominazione unità locale operativa:	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP <i>13854</i>
	Comune: <i>Vallemosso</i>
	Località:
	Indirizzo: <i>Via Roma n. 99</i>
	Tel e fax: <i>0157091 – 015709211</i>
	E-mail
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) <i>5054060 N ed 432928 E</i>
	Classificazione acustica del territorio del complesso: <i>classe VI (non definitiva)</i>
Attività economica principale:	
ISTAT 1991: <i>17230</i>	
Attività IPPC: <i>6.2</i>	
Codice NOSE-P: <i>105-04</i>	
Codice NACE: <i>17</i>	
Codice SNAP <i>060312</i>	
Autorizzazioni ambientali concesse:	
<ul style="list-style-type: none">▪ autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88;▪ Autorizzazione scarico acque reflue in rete fognaria ai sensi di D.Lgs 152/99.	
Certificazioni ambientali presenti: nessuno	
Numero di addetti: 490	
(– Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata negli allegati A)	

PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. L'attività di smacchiatura su tribunali dovrà essere condotta nel rigoroso rispetto di quanto prescritto nella Determina Dirigenziale della Regione Piemonte n. 17/2000;
2. il monitoraggio delle emissioni in atmosfera per i punti significativi dovrà essere condotto con cadenza biennale per i parametri previsti nella tabella allegata in autorizzazione, gli esiti dovranno essere trasmessi alla Provincia di Biella ed all'ARPA;
3. il controllo dei parametri di combustione dei generatori; dovrà essere condotto con cadenza quadrimestrale;
4. la Luigi Botto S.p.A. dovrà provvedere nel termine di tre mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ad effettuare un dettagliato piano di monitoraggio acustico, corredato di opportuni rilevamenti fonometrici, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti acustici imposti dalla zonizzazione comunale;
5. in caso di superamenti dei relativi limiti di immissione ed emissione o di criticità oggettive emerse all'atto della pianificazione, l'Azienda, entro sei mesi dall'adozione definitiva della classificazione acustica da parte del Comune di Vallemosso dovrà produrre, all'Amministrazione Provinciale, all'A.R.P.A. ed al Comune competente, un piano di risanamento acustico contenente modalità e tempi di esecuzione delle opere di mitigazione delle emissioni acustiche inquinanti al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge;
6. l'azienda dovrà provvedere alla redazione di una check - list sulla quale riportare periodicamente l'esito del corretto funzionamento dell'impianto di depurazione e dei generatori, provvedendo ad una compilazione con periodicità settimanale ed indicazioni relative alle funzioni elettromeccaniche ed ai controlli visivi, sui principali indici di corretto funzionamento complessivo. Devono essere altresì regolarmente annotati gli interventi eseguiti ai filtri a maniche ed ai filtri della cucina colori;
7. l'azienda dovrà provvedere alla archiviazione ordinata delle check - list appena definite, relative all'impianto di depurazione ed ai generatori, rendendole disponibili agli organi di controllo;
8. il controllo degli scarichi idrici dovrà avvenire con frequenza mensile e trasmissione mensile dei risultati agli organi di controllo. I parametri oggetto di analisi sono i seguenti: COD, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, fosforo, tensioattivi, solidi sospesi, cromo e pH. Inoltre in accordo con il Responsabile aziendale della sicurezza dovranno essere pianificate le analisi sui solventi clorurati, almeno due volte l'anno;
9. relativamente alla possibile emissione in ambiente di lavoro di solventi clorurati dovrà essere condotta una valutazione del rischio da parte del responsabile aziendale della sicurezza; inoltre qualora l'indagine evidenziasse emissioni significative, tali da richiedere il convogliamento delle stesse, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione a mezzo di variazione dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata;
10. L'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali segnalazioni di inconvenienti o molestie, pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impianto deve essere realizzato e gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

1. I valori limite di emissione fissati nel presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
2. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle lavorazioni per il tempo necessario a rimettere in efficienza l'impianto di abbattimento.
3. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione fissati come indicati nel presente allegato.
4. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
5. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, conformemente alle norme UNI-UNICHIM. In prossimità dei punti di campionamento deve essere disponibile la fornitura di energia elettrica di rete.
6. I punti di campionamento devono essere muniti di adeguati accessi con relativi presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi.

PRESCRIZIONI ai sensi del D.M. n. 44/04

Con specifico riferimento all'impianto di lavaggio di tessuti a secco modello Nova Compact 220/200 costruito dalla Sperotto Rimar S.r.l., si prescrive quanto segue:

- 1) Non potrà essere superata la quantità limite di 10800 kg/giorno di tessuto trattato.
- 2) Non potrà essere rilasciato in atmosfera, tramite captazione convogliata ed emissione diffusa, un quantitativo complessivo di solvente superiore a 47520 kg/anno, individuata sulla base della capacità nominale dell'impianto come indicata dal costruttore e dal gestore.
- 3) Dovrà comunque essere sempre rispettato il valore limite di emissione totale fissato in 20 g di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito e asciugato.
- 4) Annualmente dovrà essere elaborato, aggiornato e contestualmente inviato alla Provincia, all'A.R.P.A. e al Comune competente per territorio un piano di gestione dei solventi, secondo le indicazioni contenute nell'allegato IV del D.M. n. 44/04, al fine di fornire tutti i dati che consentono di verificare la conformità dell'impianto alle prescrizioni di cui all'articolo 5 del D.M. n. 44/04.

n°camino (*)	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m] (**)	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m ³ /h]	Inquinanti											
						Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Flusso di massa degli inquinanti prioritari [kg/h]	Temp [°C]						
Da 1 a 7	CONDIZIONAMENTO PREPARAZIONE	- 15,94	1,1 x 0,9	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91													
Da 8 a 12	CONDIZIONAMENTO ORDITURA/TESSITURA	- 12,13	1,1 x 0,9														
Da 13 a 21	CONDIZIONAMENTO ORDITURA/TESSITURA	- 10,98	1,1 x 0,9														
Da 22 a 34	CONDIZIONAMENTO RITORCITURA	- 6,22	1,1 x 0,9														
Da 35 a 38	CONDIZIONAMENTO ROCCATURA	- 6,22	1,1 x 0,9														
39	CONDIZIONAMENTO CENTRALIZZATO FILATURA	- 7,32	2,1 x 1,5														
40	CONDIZIONAMENTO FILATURA	- 8,1	2,02 x 2,82														
41	CONDIZIONAMENTO PREPARAZIONE	- 15,94	1,5 x 0,75														
42	CONDIZIONAMENTO PREPARAZIONE	- 15,94	1,5 x 1,3														
43, 44	CONDIZIONAMENTO TESSITURA	- 10,98	1,0 x 0,6														
45A	SFIATO SERBATOI AUSILIARI	+ 3,0	0,1														
46	CONDIZIONAMENTO CENTRALIZZATO FILATURA	- 4,45	2,1 x 1,5														
47A	CAMINO CALDAIA	+ 4,2	0,65									1.350	NOx 200 Polveri 5	0,038 0,008	24		150
48A	M-TEC	+ 1,0	0,31 x 0,20								Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91						
49	CAMINO CALDAIA	+ 4,2	0,65		1.350	NOx 200 Polveri 5	0,038 0,008	24		150							
50, 51	VALVOLA SICUREZZA	- 3,55	0,08	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91													

52	STOCCAGGIO CONDENSE	- 4,35	0,1	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91							
53, 54	CAMINO CALDAIA	+ 4,2	0,65		1.350	NOx	200	0,038	24		150
						Polveri	5	0,008			
Da 55 a 59	VALVOLA SICUREZZA	- 5,05	0,08	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91							
60	RAFFREDDAMENTO COMPRESSORI	- 5,52	0,6 x 0,6								
Da 61 a 65	CONDIZIONAMENTO FINISSAGGIO	- 1,46	1,1 x 0,9								
66, 67	DECATIZZO BISIO	- 3,31	0,15								
68, 69	DECATIZZO SPEROTTO	- 3,31	0,4								
70, 70bis, 71	DECATIZZO SPEROTTO	- 3,31	0,3								
Da 72 a 75	DECATIZZO KD	- 4,01	0,08								
75 bis	DECATIZZO KD	- 4,01	0,03								
75 ter	DECATIZZO KD	- 4,01	0,06								
76**	RAMEUSE ALEA VAPORE	- 3 31	0,4 x 0,7								
						COV	50	0,4			
77A	SFIATO ANG-RA	+ 0,8	0,09	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91							
78A, 79A	LAVANOVA CIMI	+ 3,0	0,36 x 0,26		1500	SO2	25	0,038	16	SOx = 0,038 COVNM = 0,008	80
						COV	5	0,008			
80 A	ROTOTHUMBLER THIES	+ 0,3	0,44	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91							
81	TRIBUNALI	+ 0,8	0,2		28000	COV	-	0,10	18	COVNM = 0,10	25
82	SPAZZOLATURA DECATIZZO	- 1,76	1,4 x 0,8	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91							
83A	CIMATRICE LAFER	+ 1,0	1,43 x 0,98	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91							

84A**	RAMEUSE ALEA GAS	+ 1,0	0,7	IA1	11000	Polveri totali + nebbie oleose	10	0,11	12	PM10 = 0,037 COV = 0,076 CO2 = 186 NOx = 0,223	130
						COV	50	0,55			
85A	APRICORDA	+ 0,4	0,15	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91							
86A, 86A bis	ESSICCATOIO STALAM-BISIO FINISSAGGIO	- 1,5	0,28 x 0,20								
87A**	RAMEUSE ALEA GAS	+ 16, 5	0,7	IA1	19000	Polveri totali + nebbie oleose	10	0,19	12	PM10 = 0,063 COV = 0,132 CO2 = 186 NOx = 0,223	40
						COV	50	0,95			
88A	RAMEUSE ALEA GAS (raffreddamento)	+ 1,0	0,85 x 0,22	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91							
89, 90	TINTORIA STALAM	+ 0,4	0,2								
91	TINTORIA MINOX	+ 0,4	0,12								
92	TINTORIA MINOX	+ 0,4	0,12								
93A	TINTORIA MAIBO	+ 0,4	0,3								
94, 95	CONDIZIONAMENTO CENTR. FILATURA	+ 6,08	1,5 x 4,2								
96	CONDIZIONAMENTO TESSITURA	- 10,98	1,0 x 0,6								
97A	ESSICCATOIO OBEM TINTORIA	- 1,0	0,2								
98A, 99A	VALVOLA SICUREZZA	- 5,0	0,08								
100	SFIATO SERBATOIO IPOCLORITO	+ 5,91	0,05								
101	ESSICCATOIO FASTRAN TINTORIA	+ 3,08	0,2								

102, 104	ESSICCATOIO STALAM TINTORIA	+ 0,4	0,2	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91							
103	CAPPA OFFICINA	- 5,5	0,15								
105	ESSICCATOIO OBEM TINTORIA	- 1,0	0,2								
106***	BRUCIAPELO SPAZZOLATURA	10	0,6	IA2	6000	Polveri totali	10	0,06	8	PM10 = 0,006	Amb.
107***	BRUCIAPELO CAMERA DI COMBUSTIONE E SPAZZOLATURA	10	0,52	IA2	11000	Polveri totali	10	0,11	8	PM10 = 0,041 COVNM = 0,187 CO2 = 59 NOx = 0,072	Amb.
						COV	20	0,22			
108 a157	RAFFREDDAMENTO RITORCITURA	- 6,0	0,2	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91							
158	IMPIANTO STOCCAGGIO REAGENTI	+ 3,0	0,1								
159, 160	ESSICCATOIO STALAM TINTORIA	- 3,0	0,2								
161, 162	ESSICCATOIO OBEM TINTORIA	- 3,0	0,2								
163, 164, 165, 166	DECOFAST SPEROTTO	+ 1,0	0,2								
167, 168	DECATIZZO SPEROTTO	- 3,0	0,4								
169	CAMINO CALDAIA				1.350	NOx	200	0,038	24		150
						Polveri	5	0,008			

*) La numerazione dei punti di emissione è stata ricavata dalle indicazioni fornite dall'Azienda nell'**allegato Y2** della relazione tecnica.

**) L'altezza dei punti di emissione, data la particolare conformazione dell'impianto in oggetto, è stato ricavato con riferimento al piano stradale.

*****) IA1 Abbattitore a umido, doppio stadio.**

Esistono due rameuses utilizzate, nell'ambito delle lavorazioni di finissaggio, per l'essiccazione dei tessuti.

La prima è in grado di asciugare il tessuto ad una velocità di 40 m/min, corrispondente ad una potenzialità di circa 800 kg/h di tessuto secco. Il riscaldamento è di tipo indiretto, mediante vapore.

La seconda ha una potenzialità di 1200 kg/h di tessuto secco ed un sistema di riscaldamento a gas metano diretto (sono installati 8 bruciatori da 200.000 kcal/h, utilizzati mediamente al 40% della loro capacità).

Su entrambe le rameuses, ma soprattutto sulla seconda, che, grazie al riscaldamento a gas, è in grado di raggiungere temperature più elevate, si effettuano operazioni anche di termofissaggio, oltre che di asciugatura.

I camini delle due rameuses sono collegati ad un unico abbattitore ad umido (del tipo a coalescenza), costituito da due stadi in serie.

Il primo è costituito da un sistema Venturi + una sezione a spruzzo, destinato a raffreddare i fumi fino a 40°C e a fungere da prefiltro per le fibrille tessili. Il secondo stadio è costituito da un tamburo forato su cui è avvolto un tessuto filtrante irrigato da appositi ugelli (le fibre molto sottili del feltro sono in grado di captare le goccioline di nebbia submicroniche, che coalescono in gocce più grosse la cui percolazione è favorita dall'acqua di lavaggio).

Se entrambe le rameuses effettuano una semplice asciugatura è prevista l'espulsione diretta dei fumi in atmosfera attraverso i camini delle rameuses stesse (individuati con i numeri 1 per l'ALEA a vapore e 5 per l'ALEA a gas).

Se anche una sola delle macchine effettua il termofissaggio, i fumi di entrambe vengono dirottati all'abbattitore ed escono depurati attraverso il camino terminale n. 6.

La concentrazione di inquinante in ingresso è dell'ordine di 100 mg/m³ di *polveri + nebbie oleose* e 50 mg/m³ di *COVNM*.

L'efficienza media del sistema di abbattimento è dell'ordine del 90 - 95 % sul particolato. Detta efficienza è ottenuta con una perdita di carico globale operativa di 500 mm H₂O.

Non sono presenti, né sono necessari, sistemi di regolazione.

Per quanto riguarda le manutenzioni, è prevista la pulizia trimestrale di ugelli, demister, tessuto filtrante e altre parti soggette a sporco.

******) IA2 Abbattitore a umido.**

La linea di bruciapelo è composta essenzialmente da:

- una prima sezione di svolgimento e spazzolatura del tessuto (le pezze "in largo" sono contenute in appositi carrelli, che fungono da alimentatori della macchina)
- una sezione di bruciapelo vera e propria, in cui il tessuto scorre in corrispondenza di due bruciatori a metano aventi sviluppo lineare, in modo che le fiammelle lambiscano il tessuto stesso e possano bruciare le fibre superficiali sciolte ed altre impurezze analoghe
- un'ultima sezione munita di rullo sbattitore e di spazzolatura per il distacco dei residui di combustione delle fibre.

Esistono cappe di aspirazione del tipo a fessura in corrispondenza delle due sezioni di spazzolatura ed una cappa a baldacchino che raccoglie i fumi di combustione dei bruciatori.

Dalla prima spazzolatura si originano polveri piuttosto grossolane, per cui risulta sufficiente un semplice ciclone per la depurazione del flusso aspirato (il camino terminale, a valle del ciclone suddetto, è il n. 7).

I fumi emessi dalla sezione di bruciapelo vera e propria e dalla spazzolatura finale contengono invece sia particelle solide (fibre e soprattutto residui di combustione parziale delle stesse), sia sostanze organiche gassose (prodotte essenzialmente dalla combustione incompleta delle particelle sopra menzionate).

Nel caso dei tessuti di lana, a tali inquinanti risulta per di più associato un odore particolarmente sgradevole, per cui è necessario prevedere un sistema di depurazione più complesso ed efficiente.

I condotti di aspirazione provenienti dalle cappe della seconda e terza sezione della macchina vengono convogliati in un unico collettore, che fa quindi capo ad un ventilatore centrifugo ed infine all'abbattitore previsto, nel seguito descritto.

Il flusso globale proveniente dalle due sezioni terminali è di 11.000 Nm³/h, ad una temperatura di circa 60°C, e fuoriesce dal camino n. 8.

Depuratore

Il depuratore è costituito da un abbattitore Venturi e da una torre di lavaggio.

L'abbattitore Venturi vero e proprio consiste in una sezione conica convergente, in cui il gas è accelerato fino alla velocità necessaria, una gola cilindrica ed una sezione di espansione in cui avviene il recupero dell'energia cinetica.

Il liquido è introdotto all'inizio della sezione convergente in parte attraverso tubi tangenziali (per cui si distribuisce come un film e fluisce giù fino alla gola) e in parte attraverso ugelli radiali (di tipo a getto piano, non intasabili) puntati direttamente sulla gola.

In corrispondenza della gola il liquido è atomizzato dal flusso gassoso ad alta velocità in una miriade di goccioline che agiscono da captatori, essenzialmente per impatto, delle particelle di polvere.

Tali goccioline, inglobanti gli inquinanti catturati, vengono separate dal flusso gassoso per mezzo di un separatore di gocce.

La concentrazione di inquinante in ingresso è dell'ordine di 200 mg/Nm³ di polveri; l'efficienza media del sistema di abbattimento è dell'ordine del 95 - 97 % sul particolato.

L'abbattitore installato per le sostanze odorose è una torre a riempimento, costituita essenzialmente da un corpo cilindrico verticale in polipropilene contenente del materiale di riempimento (anelli di tipo Pall da 2"), supportato da una speciale piastra di sostegno.

Alla sommità un distributore di liquido a tubi forati ha il compito di ripartire uniformemente nell'ambito del materiale di riempimento il flusso liquido discendente.

Il gas ed il liquido, fluendo controcorrente, vengono in intimo contatto grazie all'azione disperdente degli anelli Pall, realizzando così lo scambio di materia che assicura la rimozione degli inquinanti dal flusso gassoso.

Il lavaggio è effettuato con sodio ipoclorito: i composti di natura odorosa sono in genere poco solubili in acqua, ma piuttosto reattivi, ed un reagente di tipo ossidante (quale l'ipoclorito di sodio) è in grado di distruggerli di solito in modo rapido e completo. Detta efficienza è ottenuta con il seguente dimensionamento:

- altezza del letto: 3 m
- velocità del gas nella torre: 1,9 m/s
- portata del liquido di ricircolo: 20 m³/h

E' presente un sistema di controllo automatico del potenziale di ossido-riduzione del liquido di lavaggio, che agisce sulla pompa di dosaggio dell'ipoclorito.

Per quanto riguarda le manutenzioni, è prevista la pulizia mensile degli ugelli del Venturi, del fondo torre e del filtro della pompa di ricircolo.

La concentrazione di inquinante in ingresso è dell'ordine di 100 mg/m³ di COV, sebbene tale dato non sia significativo, essendo la torre installata allo scopo di ridurre l'emissione di sostanze odorose.

L'efficienza media del sistema di abbattimento è dell'ordine del 90 - 95 %.

PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI

A - SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

CLASSIFICAZIONE

Alle acque di scarico del sito IPPC è attribuita la qualifica di acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 2 lettera h) del D.Lgs. 152/99 e ss.mm. ;

CORPO IDRICO RECETTORE

Lo scarico è autorizzato previa depurazione in impianto aziendale, nel Torrente Strona .

PRESCRIZIONI

1. deve essere garantita la corretta e costante efficienza dell'impianto di trattamento in modo tale da garantire in ogni condizione operativa il rispetto dei limiti della tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e ss.mm. per scarichi in acque superficiali;
2. tutte le vasche dell'impianto di trattamento devono essere munite di misuratori di livello antitraboccamento quando necessario;
3. devono essere installati sistemi visivi e acustici sui punti critici dell'impianto di depurazione (giranti, pompe di sollevamento, ossigenatori, colonne a carbone ecc.) per segnalare eventuali anomalie o blocchi;
4. in caso di guasto o fermo tecnico dell'impianto di depurazione, che possa comportare scarichi non conformi ai limiti tabellari, lo scarico deve cessare e del fatto deve essere data tempestiva notizia alla Provincia e al Dipartimento provinciale ARPA, territorialmente competente;
5. è preclusa ogni possibilità di scarico di reflui non depurati o depurati solo parzialmente. Eventuali condotte convoglianti reflui non depurati devono essere eliminate;
6. è vietata la diluizione degli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;
7. i fanghi asportati devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia senza provocare alcuna molestia alle abitazioni vicine;
8. deve essere predisposto idoneo pozzetto di ispezione e campionamento mantenuto sempre agibile prima dell'immissione nel corpo idrico superficiale;
9. deve essere notificata alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'ARPA qualsiasi variazione in ordine a: titolarità dello scarico, modalità di trattamento e qualità dei reflui;
10. I limiti allo scarico per le sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al Dlgs 152/99 dichiarate, ovvero Zn e Idrocarburi totali non potranno superare i valori di a 0,5 mg/l per Zn e 5 mg/l per il parametro Idrocarburi Totali.
11. Una volta all'anno dovranno essere effettuate analisi per la ricerca di metalli pesanti e per il parametro Idrocarburi Totali;
12. Qualora allo scarico venissero rinvenute altre sostanze elencate nelle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al Dlgs 152/99, dovrà esserne data comunicazione entro 30 giorni all'autorità concedente ed agli Enti di controllo per l'adozione di eventuali provvedimenti.

13. Qualora allo scarico venissero rinvenute sostanze pericolose ai sensi del DM 367/03, dovrà esserne data comunicazione entro 30 giorni all'autorità concedente ed agli Enti di controllo per l'adozione di eventuali provvedimenti.
14. Qualora non esistente, deve essere posto in opera un misuratore di portata sullo scarico finale in corpo idrico superficiale, in ottemperanza all'art. 28 delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque per scarichi industriali che superino i 100.000 mc/anno. Le misurazioni dovranno essere messe a disposizione degli Enti di controllo.
15. qualora lo scarico, singolarmente o in concorso con altri, risultasse incompatibile con il mantenimento dello stato ambientale e/o dello stato ecologico del corpo idrico recettore l'azienda dovrà mettere in atto opportune misure per la riduzione del carico inquinante delle acque di scarico, in ottemperanza agli artt. 5 e 27 e con riferimento all'elenco di cui all'all. 4 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

B- SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

16. Le acque conferite nel sistema centralizzato di allontanamento dovranno rispettare i limiti dei parametri allo scarico definiti stabiliti nel rispetto dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs 152/99.
17. Dovrà essere comunicata agli Enti di controllo l'eventuale variazione del nominativo del gestore entro 30 giorni dalla comunicazione di presa in carico del punto di immissione nella rete fognaria da parte del gestore stesso.
18. La cessazione del contratto di fornitura del servizio di allontanamento dei reflui, con conseguente adozione di un diverso sistema di allontanamento o smaltimento dei reflui stessi, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente, al fine di consentire le valutazioni previste dall'art. 10 comma 1 del Dlgs 59/05.